

QUESITO 13

Si chiede se allo scopo di dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale per le categorie EDILIZIA e IMPIANTI, è ammesso l'utilizzo di servizi attestati secondo categorie non appartenenti alla medesima "destinazione funzionale", purché di grado di complessità maggiore.

Ad esempio se è possibile soddisfare al requisito richiesto per la categoria E16 (grado di complessità 1.20) con servizi attestati nella categoria E22, che presenta grado di complessità 1.55

Risposta al quesito 13

Al quesito formulato, richiamata la risposta al quesito n. 11A, si dà risposta positiva rispetto alla categoria citata nell'esempio di cui al quesito ("E" Edilizia).

Richiamato quanto previsto nelle linee guida ANAC n. 1 aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, analogo ragionamento non è fattibile per la categoria IMPIANTI all'interno della quale convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità, pertanto l'aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici. In base alle individuazione delle opere di cui al punto 1.5 del disciplinare di concorso le categorie sono infatti individuate come "edilizia" "strutture" "impianti elettrici" ed "impianti meccanici". Al quesito viene pertanto data risposta positiva rispetto alle categorie "edilizia" e "strutture" mentre la destinazione funzionale è rilevante per impianti elettrici e impianti meccanici.